

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 27 ottobre 1971

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1972, Registro 1, Foglio 4 - *Purrello*.

ANNO 1972

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1972, n. 9

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a costituire, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fra la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano e, rispettivamente, fra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Trento, due consorzi con lo scopo di:

- a) provvedere alla predisposizione e alla gestione di servizi medico-sociali rivolti al reperimento, alla cura, all'educazione, all'istruzione, al recupero, alla qualificazione professionale dei minorati motulesi e neurolesi residenti nella provincia di Bolzano e, rispettivamente, dei minorti fisici o psichici residenti nella provincia di Trento;
- b) promuovere la collaborazione e il coordinamento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si propongono come fine il recupero di ogni forma di minorazione;
- c) promuovere ogni iniziativa rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

I consorzi hanno sede, l'uno nel comune di Bolzano, l'altro nel comune di Trento.

Das vorliegende Dekret wird dem Rechnungshof für die Registrierung zugeleitet und hierauf im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Bozen, den 27. Oktober 1971

Der Präsident des Landesausschusses Bozen
MAGNAGO

Registriert beim Rechnungshof am 27. Januar 1972, Register 1, Blatt 4 - *Purrello*.

JAHR 1972

REGION TRENTINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 29. Januar 1972, Nr. 9

Maßnahmen für geistig oder körperlich Behinderte.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Regionalausschuß wird ermächtigt, gemäß den Bestimmungen nach Art. 81, 82 und 83 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 und den nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen zwischen der autonomen Provinz Bozen und der Gemeinde Bozen bzw. der autonomen Provinz Trient und der Gemeinde Trient zwei Konsortien mit folgendem Zweck zu errichten:

- a) Erstellung und Führung der medizinisch-sozialen Dienste, die auf die Erfassung, die Behandlung, die Erziehung, die Schulung, die Wiederherstellung, die berufliche Befähigung der in der Provinz Bozen ansässigen Bewegungsbehinderten und Nervengeschädigten bzw. in der Provinz Trient ansässigen körperlich oder geistig Behinderten gerichtet sind;
- b) Förderung der Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Körperschaften und Einrichtungen des In- oder Auslandes, die sich als Ziel die Wiederherstellung bei jeder Form von Behinderung vornehmen;
- c) Förderung jedes Vorhabens, das allgemein auf die Betreuung der geistig oder körperlich Behinderten gerichtet ist.

Das eine Konsortium hat seinen Sitz in der Gemeinde Bozen, das andere in der Gemeinde Trient.

Art. 2

Oltre agli enti di cui al precedente articolo 1, possono far parte di ciascun consorzio, a domanda, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della rispettiva provincia, le quali perseguano fra i propri fini istituzionali quello dell'assistenza a persone che presentano minorazioni di natura psichica o fisica.

L'ammissione ai consorzi dei nuovi enti è deliberata dalle assemblee consorziali, secondo le norme previste nello statuto dei consorzi medesimi.

Art. 3

Qualora il compito di provvedere agli scopi di cui al precedente articolo 1, sia attribuito con legge ad altro ente, i consorzi saranno sciolti e i loro beni saranno devoluti all'ente predetto.

Art. 4

È autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1972, la concessione di una sovvenzione regionale straordinaria di primo impianto di Lire 200 milioni, a ciascun consorzio, affinché lo stesso possa affrontare le spese di costruzione di un edificio da adibire ai servizi di cui all'articolo 1.

Art. 5

Alla spesa di Lire 400 milioni per la sovvenzione straordinaria si fa fronte mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso non superiore all'8,50 per cento in ragione d'anno, da estinguersi in venti semestralità posticipate a decorrere dall'esercizio 1972.

All'onere di Lire 30 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di Lire 400 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di Lire 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di Lire 100 milioni autorizzato con la legge regionale 10 febbraio 1971, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque

Art. 2

Außer den Körperschaften nach dem vorhergehenden Art. 1 können die Gemeinden und die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen der entsprechenden Provinz, die die Betreuung geistig oder körperlich Behinderter zu ihren institutionellen Zwecken zählen, auf Antrag jedem Konsortium angehören.

Die Zulassung der neuen Körperschaften zu den Konsortien wird von den Konsortiumsversammlungen gemäß den in der Satzung der genannten Konsortien vorgesehenen Bestimmungen beschlossen.

Art. 3

Falls die Aufgabe, für die Ziele nach dem vorhergehenden Art. 1 zu sorgen, durch Gesetz einer anderen Körperschaft übertragen wird, werden die Konsortien aufgelöst und ihre Güter der genannten Körperschaft übertragen.

Art. 4

Zu Lasten des Finanzjahres 1972 wird zur Gewährung einer außerordentlichen Gründungssubvention von Seiten der Region in Höhe von 200 Millionen Lire an jedes Konsortium ermächtigt, damit es die Ausgabe für die Errichtung eines Gebäudes, das für die Dienste nach Art. 1 zu bestimmen ist, decken kann.

Art. 5

Die Ausgabe von 400.000.000 Lire für die außerordentliche Subvention wird durch Aufnahme eines oder mehrerer Passivdarlehen zum Jahreszinsfuß von höchstens 8,50 v.H., das mit Ablauf vom Finanzjahr 1972, in zwanzig im nachhinein zu zahlenden Halbjahresraten zu tilgen ist, gedeckt.

Die der ersten Halbjahresrate für die Tilgung des Darlehens von 400.000.000 Lire entsprechende Ausgaben von 30.000.000 Lire wird durch Behebung aus dem im Kap. 670 des Voranschlages der Ausgaben der Region für das Finanzjahr 1972 eingetragenen Sonderbetrag gedeckt.

Die für die Finanzjahre nach 1972 vorgesehene Mehrausgabe von 30.000.000 Lire wird durch einen Teilbetrag der Haushaltsbeträge gedeckt, die ab 1973 durch die Beendigung der mit Regionalgesetz vom 10. Februar 1971, Nr. 2 bewilligten jährlichen Ausgabe von 100.000.000 Lire verfügbar werden.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, 29 gennaio 1972

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BIANCO

es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 29. Januar 1972

Der Präsident des Regionalausschusses
GRIGOLLI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BIANCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12 gennaio 1972, n. 53

Autorizzazione al Comune di Andalo ad aprire ed esercitare una farmacia.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1066 del 23 aprile 1971 con la quale, in sede di revisione ordinaria delle piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia di Trento è stata istituita una farmacia nel Comune di Andalo;

Visto il provvedimento n. 43 del 25 giugno 1971 con il quale l'Amministrazione comunale di Andalo ha deliberato l'assunzione della gestione della farmacia nella forma dell'esercizio in economia, seconda le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, numero 2578;

Omissis

Visto il D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307;

Visto l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello Statuto di autonomia;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera:

— di autorizzare il Comune di Andalo (Trento) ad aprire ed esercitare nei locali ubicati in piazza Paganella, n. 10, la farmacia avente per sede il territorio del Comune stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Il Segretario Generale: *Ferrari*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1972, n. 1

Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

È istituito il Museo degli usi e costumi della gente trentina con sede a S. Michele all'Adige.

Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

Art. 2

I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del Museo, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Qualora risulti necessario, la Provincia di Trento è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo un'apposita sede.